

Prot u 714
del 5/03/2020



Pos. 1/2020

Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 2/2020
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente

Sul reclamo proposto dal sodalizio ASD TT GALLERIA AUCHAN MUGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 106-2019/2020 del 12/02/2020, all'udienza del 5 marzo 2020 la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente, con reclamo presentato in data 12 febbraio 2020 all'attenzione del Settore Agonistico e successivamente integrato con nota del 16 febbraio 2020 acquisita al protocollo n. 565 ha inteso impugnare la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n.106-2019/2020 del 12/02/2020 con la quale – in relazione alla partita di campionato di serie B/2 girone G maschile svoltasi a Castrovillari in data 8/02/2020 tra l'ASD TT CASTROVILLARI e la ASD TT GALLERIA AUCHAN MUGNANO – veniva disposto:

“di squalificare il tesserato Coletta Oreste ASD TT Galleria Auchan Mugnano per l'infrazione di cui ai punti 3) e 4) per una giornata di campionato da scontare in occasione del prossimo turno di campionato Di comminare un'ammenda pari ed € 10.00 alla Società ASD TT Galleria Auchan Mugnano e titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal tesserato Coletta Oreste e per il comportamento tenuto dai componenti della squadra”

MOTIVI DELLA DECISIONE

il reclamo si palesa inammissibile in quanto, oltre ad essere rivolto ad altro Organo di Giustizia, fa riferimento a norme e forme procedurali (ricorso in autotutela) non attinenti al caso di specie.

Ulteriore motivo di inammissibilità è rappresentato dal mancato pagamento della tassa accesso ai servizi di giustizia sportiva e/o dalla mancata allegazione della relativa quietanza e/o autorizzazione all'incameramento della relativa tassa dall'area economato

P.Q.M.

La Corte dichiara il reclamo inammissibile.

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma 5 marzo 2020

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU